



# COMUNE DI TAVENNA

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **29**  
Del 23.11.2015

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MAFALDA E TAVENNA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

SPADANUDA SIMONE	SINDACO	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CASSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
DEL GESSO MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI FRANCESCO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
CIANFAGNA ILENIA	CONSIGLIERE	Presente
BARISCIANO LAURENZO	CONSIGLIERE	Assente
DEL GESSO LEONARDO	CONSIGLIERE	Presente
CIRULLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10  
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 3

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 23.12.2014, questo Comune ha costituito la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisto di beni e servizi mediante lo strumento dell'accordo consortile (convenzione ex art. 30 TUEL) tra i comuni di TAVENNA e di MAFALDA;
- la "Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per l'acquisto di beni e servizi" è stata sottoscritta in data 12 gennaio 2015;
- con verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 12 gennaio 2015:
  - è stato individuato in via provvisoria il comune di Tavenna quale Comune capofila ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Convenzione;
  - si è stabilito che, fino all'adozione del regolamento sul funzionamento della CUC, i lavori sarebbero stati disciplinati dalla Convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 2015;
- con successivo verbale della Conferenza dei Sindaci n. 3 in data 28 aprile 2015 si era stabilito di individuare Il Responsabile dell'Ufficio Unico nel dipendente del Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo Giuseppe LAMELZA e di individuare di volta in volta il Responsabile del procedimento nel responsabile del procedimento del servizio interessato che avrebbe svolto le funzioni di RUP/responsabile del procedimento anche per la Centrale di committenza.

**Dato atto** che la Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Tavenna e Mafalda ha operato a far data dal 12 gennaio 2015 (sottoscrizione della Convenzione) conseguendo importanti risultati in termini di efficienza ed economicità degli acquisti di beni e servizi, con esclusione delle procedure di acquisizione dei lavori pubblici.

**Considerato**, tuttavia, che - a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 107 del 13/07/2015, pubblicata sulla G.U. n. 162 del 15/07/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"- l'obbligo di aggregazione degli appalti come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 era stato ulteriormente prorogato al 1 novembre 2015.

**Richiamato** il verbale della conferenza dei Sindaci n. 4 del 21 luglio 2015 con il quale, in attesa di ulteriori modifiche e definizioni delle Leggi in materia, è stato stabilito di sciogliere, in modo consensuale, la convenzione in essere.

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 07.08.2015 con la quale si è deliberato lo scioglimento consensuale della Convenzione in essere tra i Comuni di Tavenna e Mafalda per l'esercizio ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisto di beni e servizi.

**Considerato** che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015 a decorrere dal 1 novembre 2015 sussiste l'obbligo di aggregazione degli appalti per l'acquisizione di lavori servizi e forniture come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

**Visto** il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”*, pubblicata sulla GURI n. 143 del 23 giugno 2014, secondo il quale:

*“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. **In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.** L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.*

**Osservato** che, in alternativa alla Centrale Unica di committenza, i singoli Comuni possono continuare ad acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

**Osservato** quindi che, secondo la interpretazione maggiormente prudentiale, qualsiasi acquisizione di lavori, beni e servizi, indipendentemente dall'importo e con esclusione dei soli procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui all'art. 191 del Dlgs 267/2000 deve avvenire attraverso:

- unione dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- accordo consortile tra i comuni
- soggetto aggregatore o alle province
- in alternativa, per l'acquisto di beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

**Dato atto** che l'obbligo si applica per le gare bandite dal 1° novembre 2015 per servizi, lavori e forniture.

**Ritenuto** possibile l'esercizio associato della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

**Ritenuto** di costituire la centrale di committenza a mezzo di convenzione, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del TUEL, mediante delega di funzioni al comune capofila.

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 11 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Osservato**, in particolare, che:

- l'articolo 8 della Convenzione, rubricato **“RAPPORTI FINANZIARI”** stabilisce testualmente: *“Gli oneri economici relativi alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale da parte di tutti gli Enti convenzionati e corrispondono,*

*nella prima fase, alla spesa del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza per n. 6 ore settimanali. La spesa sarà a carico di ciascuno dei comuni titolari del rapporto di lavoro.*

*2. Le spese sostenute per le procedure svolte sono anticipate dal comune capofila ma restano a carico dell'Ente committente che provvederà al rimborso, previa rendicontazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.*

- l'articolo 1 "**OGGETTO E DURATA**", commi 2 e 3 prevede che la durata della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.

**Viste** le disposizioni dello Statuto comunale e del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi.

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti favorevoli n. 10\_, contrari n. \_0\_, astenuti n. \_0\_, espressi in forma palese

DELIBERA

*Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale,*

- 1) di costituire la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisto di beni, servizi e lavori che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria, quale struttura di ogni singolo Ente, al quale sono comunque imputati ad ogni effetto giuridico i relativi atti.
- 2) di approvare lo schema di convenzione di cui all' allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fra i seguenti Enti:  
COMUNE DI TAVENNA  
COMUNE DI MAFALDA
- 3) di stabilire che la predetta convenzione abbia durata indeterminata.
- 4) di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della allegata Convenzione
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, affinché possa essere dimostrato, da parte dei Comuni obbligati, l'adempimento normativo di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
" **COMUNI TAVENNA E MAFALDA** "

L'anno **duemila** \_\_\_\_\_ il giorno ..... del mese di \_\_\_\_\_ , presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:

1) il Comune di TAVENNA (CB), nella persona del Sindaco pro-tempore Simone Spadanuda , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del ....., esecutiva ai sensi di Legge;

2) il Comune di MAFALDA (CB) , nella persona del Sindaco pro-tempore Egidio Riccioni , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge;

Comuni non capoluogo di provincia

**PREMESSO CHE:**

- il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione:
- l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;
- l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ai sensi della legge 07 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*.

**CONSIDERATO CHE:**

- La Centrale Unica di Committenza affida gli appalti pubblici di servizi e forniture per conto di tutti i comuni a prescindere dal valore dei medesimi;

- la posizione organizzativa a capo della stazione appaltante unica ha capacità di spesa per ciascuno dei comuni aderenti rappresentando a tutti gli effetti di legge ciascuno dei comuni aderenti;
- ciascun comune aderente deve impegnarsi a garantire non solo la copertura finanziaria ma anche il rispetto delle regole di finanzia pubblica in modo tale che il contratto possa essere stipulato ed onorato nei pagamenti senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale dell'impresa;
- la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA**

1. I Comuni di Tavenna e Mafalda, convengono di esercitare, in forma associata attraverso la presente convenzione l'acquisizione di beni, servizi e lavori istituendo una "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che opererà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla sottoscrizione della stessa.
3. La presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
4. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

#### **ARTICOLO 2 FINALITA'**

La gestione associata delle funzioni per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) realizzare economie di scala per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento dei lavori pubblici.

#### **ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La Centrale Unica di Committenza non ha personalità giuridica e, pertanto, deve ritenersi dotata esclusivamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli Enti associati.
2. La Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune Capofila e pertanto tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:
  - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
3. La Centrale Unica di Committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale associata (a mero titolo d'esempio aperta, ristretta, negoziata). Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione:
- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
- f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

***Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:***

- determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- delibera di approvazione del progetto,
- documenti tecnico-progettuali,
- capitolato speciale d'appalto,
- Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza;
- Tutti i documenti devono essere trasmessi sia in formato cartaceo che in formato elettronico firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio interessato.
- La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente associato avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

***In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:***

1. ad effettuare ricerche di mercato, acquisti di beni e servizi comuni ai diversi Enti associati;
2. alla stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;
3. ad acquisire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto (esecutivo o preliminare) ed annessi capitolati tecnici;
4. a predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre - informazione, i bandi di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in esse contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
5. in collaborazione con i Comuni interessati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a stabilire i criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub- 4

C.U.C. Centrale Unica di Committenza criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

6. ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni consorziati, l'elenco degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali (quali procedure negoziate e procedure in economia), avvalendosi anche del supporto della C.U.C.

7. all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali associati;

8. all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;

9. mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;

10. a nominare le commissioni di gara, assicurando il regolare svolgimento dei lavori previo raccordo con l'Ente consorziato;

11. la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza; la Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ responsabile indicato dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da minimo n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato, se presente in organico. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti;

12. gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

13. a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;

14. gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

15. a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;

16. a svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;

17. supportare l'Ente convenzionato nella gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio.

#### **ARTICOLO 4**

##### **FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

Fatte salve le funzioni e le competenze della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 3, sono di competenza dei singoli Comuni consorziati:

- l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- predisposizione della determina a contrarre;
- la nomina del Responsabile del Procedimento (per acquisizione di servizi e beni) e del Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizione di lavori) ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i , il quale svolgerà anche le funzioni di RUP presso la C.U.C. e sarà responsabile di tutti gli adempimenti necessari;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il

mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);

- la trasmissione all'Ente capofila, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- raccordo con la Centrale Unica di Committenza per la nomina della commissione di gara;
- conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo delle opere;
- la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione

## **ARTICOLO 5**

### **PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Sono esclusi dalla gestione della Centrale Unica di Committenza:

- a) le acquisizioni di beni e servizi disposti da ciascun Comune attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- b) le procedure di somma urgenza di cui al comma 3 dell' art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
- c) gli acquisti con il fondo economale
- d) gli affidamenti in economia tramite l'amministrazione diretta (art.125 c.1 lett. a – D.Lgs. n. 163/2006)

## **ARTICOLO 6**

### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**1.** La gestione associata oggetto della presente convenzione viene organizzata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di un ufficio comune agli enti aderenti.

**2.** Il Comune capofila è individuato nel Comune di Tavenna.

**3.** La Centrale unica di committenza ha sede presso il comune capofila della convenzione, il cui Sindaco nomina il Responsabile della centrale di Committenza, sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al presente atto. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- coordinare il personale eventualmente adibito alle proprie dipendenze operative;
- relazionare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Il personale da adibire all'Ufficio unico è costituito da due dipendenti: un dipendente del Comune di Mafalda ed un dipendente del Comune di Tavenna e viene individuato con determinazione della Conferenza dei Sindaci.

## **ARTICOLO 7 CONFERENZA DEI SINDACI**

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

3. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Responsabile della Centrale di Committenza o da altro personale addetto alla stessa.

4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'art. 1;
- b) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2
- c) **propone l'adozione di Regolamenti per il funzionamento della Centrale di committenza da sottoporre all'organo consiliare di ciascun comune aderente per l'approvazione;**
- d) stabilisce eventuali compensi da erogare ai sensi del precedente articolo 3, comma 4 da ripartire tra i comuni in parti uguali. L'accordo dovrà essere recepito con apposita deliberazione di giunta comunale da parte di ciascuno dei comuni aderenti.
- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

5. Per la validità delle sedute della conferenza dei sindaci è necessaria la presenza della metà più uno dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.

6. Per l'approvazione delle proposte di deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci è necessario un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei Sindaci, o loro delegati, presenti alla conferenza (maggioranza relativa dei presenti).

7. Per la disciplina dei suoi lavori la conferenza dei sindaci approva il relativo regolamento di funzionamento della stessa.

8. Fino all'adozione del regolamento i lavori sono disciplinati dalla presente convenzione.

## **ARTICOLO 8 RAPPORTI FINANZIARI**

1. Gli oneri economici relativi alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale da parte di tutti gli Enti convenzionati e corrispondono, nella prima fase, alla spesa del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza per n. 6 ore settimanali. La spesa sarà a carico di ciascuno dei comuni titolari del rapporto di lavoro.

2. Le spese sostenute per le procedure svolte sono anticipate dal comune capofila ma restano a carico dell'Ente committente che provvederà al rimborso, previa rendicontazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

## **ARTICOLO 9 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila

e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta a maggioranza con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

## **ARTICOLO 10 CONTROVERSIE E RECESSO**

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra il Comune Capofila e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti che viene espletato dalla Conferenza dei Sindaci
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice competente.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione al Comune Capofila con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già avviate.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'esercizio in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

## **ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Il presente atto composto da n. \_\_\_\_\_ pagine scritte sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco pro-tempore Comune di TAVENNA \_\_\_\_\_

Sindaco pro-tempore Comune di MAFALDA \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE**

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 18.11.2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to LAMELZA GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE**

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 18.11.2015

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Emilio RACCIATTI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 25.11.2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **23.11.2015**

<b>X</b>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 25.11.2015

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 25.11.2015

Data 25.11.2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Adele SANTAGATA

